

**N. R.G. 8453/2012**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

Seconda sezione civile

Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nelle cause riunite iscritte al n. 8453/2012 e al n. 55081/2013 del Ruolo Generale, vertente

TRA

Marcucci Antonio e Marcucci Carlo, rappresentati e difesi dagli Avv. Gabriele Melogli e  
Serena Melogli, domiciliato come in atti.

ATTORI

E

Equitalia spa, in persona come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Papa  
Malatesta, domiciliata come in atti.

CONVENUTO

OGGETTO

Pagamento corrispettivo.

CONCLUSIONI

Come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Antonio e Carlo Marcucci convenivano in giudizio Equitalia spa (già Riscossione spa) esponendo che a) con scrittura privata del 26.9.2009 cedevano alla Riscossione spa la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della SRT spa, società di riscossione tributi, a fronte di un corrispettivo pari al netto patrimoniale della società ceduta, da determinarsi ad opera di un Revisore contabile, ai sensi dell'art. 8 del contratto b) che le parti venditrici



determinavano il valore complessivo dei crediti al 30.9.2006, erroneamente detraendo l'importo totale dei provvedimenti di dilazione dal dato contabile dei crediti, che era stato tuttavia già esposto al netto di tali importi, risultando quindi un importo notevolmente inferiore c) che doveva quindi essere rettificata la determinazione del prezzo, in funzione dell'errore di calcolo in cui erano incorse le parti venditrici, derivando un credito degli istanti di euro 5411465,05. Per tali ragioni, chiedevano a) accertarsi l'errore di calcolo commesso b) condannarsi la società convenuta al pagamento della predetta somma di euro 5411465,05, a titolo di prezzo residuo.

Si costituiva Equitalia spa chiedendo che la domanda, in base al contratto, fosse dichiarata a) inammissibile per intervenuta decadenza, atteso che i Venditori, in sede di osservazioni alla determinazione del netto patrimoniale da parte del Revisore, non avevano rappresentato il problema sollevato in giudizio b) in via subordinata, improponibile per violazione della clausola arbitrale contenuta nel contratto (art. 8.4.). In via ulteriormente subordinata, chiedeva che la domanda fosse rigettata per infondatezza.

Con successivo giudizio (RG 55081/2013) poi riunito al presente, i medesimi attori rappresentavano che per un errore del sistema informatico, nella rappresentazione contabile fornita in sede di cessione in favore di Riscossione spa, di cui alla scrittura privata del 26.9.2009, tutti i ruoli erariali emessi e consegnati fino al 1997 erano stati considerati come non versati in anticipo, per cui il prezzo dalla stessa corrisposto risultava inferiore a quanto dovuto per la somma di euro 13377625,77. Chiedevano quindi che, accertata tale circostanza, Equitalia spa, all'uopo convenuta in giudizio, fosse condannata al pagamento della suddetta somma, a titolo di residuo prezzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Equitalia spa si costituiva anche in questo giudizio spiegando le medesime eccezioni di improponibilità e decadenza già formulate nel primo giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il verbale di udienza del 28.11.2018 inviato telematicamente dall'Avv. Serena Melogli in data 27.11.2018, in quanto non autorizzato.

Ciò stante, l'eccezione di improponibilità della domanda per l'esistenza di clausola compromissoria, sollevata dalla parte convenuta, è fondata.



Con scrittura privata del 26 settembre 2006 Marcucci Carlo e Marcucci Antonio, in qualità di Venditori, premesso di essere proprietari di una Partecipazione pari al 100% del capitale sociale della SRT spa hanno ceduto a Riscossione spa, in qualità di Acquirente, la proprietà di detta Partecipazione (art. 2).

Le parti hanno stabilito (art. 1 e 7) che il corrispettivo della Partecipazione sia pari al Netto Patrimoniale (ovvero alla differenza algebrica tra attività e passività della Situazione patrimoniale di cessione, in base all'art. 1).

Quest'ultimo deve essere determinato ai sensi dell'art. 8 del contratto.

In particolare, l'art. 8.1. stabilisce che successivamente alla consegna della Situazione patrimoniale di cessione (e cioè, in base all'art. 1, della situazione patrimoniale ed economica della società dalla data di efficacia) il Revisore proceda a determinare il Netto patrimoniale sulla base dei Criteri e Principi contabili, se del caso anche apportando alla Situazione patrimoniale le modifiche necessarie.

L'art. 8.4. del contratto prevede, inoltre, che qualora i venditori ritengano che le determinazioni del

Revisore in ordine al netto patrimoniale non siano conformi ai Criteri e Principi contabili, saranno tenuti, a pena di decadenza, a darne comunicazione a Riscossione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della Revisione.

Esso introduce, infine, una clausola compromissoria, stabilendo che qualora le parti non raggiungano un accordo su tale contestazione, entro il termine ivi stabilito, ciascuna delle parti potrà devolvere la controversia ad un collegio di tre arbitri, i quali dovranno procedere in via irrituale e secondo diritto.

Deve inoltre rilevarsi che a) in data 30 ottobre 2006 la S.R.T. spa ha comunicato, con riferimento al contratto del 26 settembre 2009, la Situazione patrimoniale di cessione b) quest'ultima è stata verificata dalla Reconta Ernst & Young s.p.a. che ha inviato la propria relazione in data 28 febbraio 2007, con l'indicazione del Netto Patrimoniale c) I Venditori hanno contestato le risultanze della Revisione, con comunicazione del 18 giugno 2007 (in relazione agli Effetti finanziari da attualizzazione "Debiti INPS sospesi"); con comunicazione del 6.7.2007 gli stessi dichiaravano che quanto concordato tra Acquirente e Venditori non sarebbe più stato oggetto di contestazione da parte loro e che, ottenuta la quantificazione



richiesta, si sarebbe potuto procedere, senza ulteriori eccezioni, alla definizione del corrispettivo d) la Reconta Ernst & Young s.p.a. ha apportato le ritenute modifiche, incrementando il Patrimonio netto (comunicazione del 18.7.2007) e) Equitalia s.p.a. ha quindi comunicato il nuovo corrispettivo di cessione, stabilito in euro 869.166,00, (comunicazione del 18.7.2007).

Ciò stante, va osservato che in virtù della clausola compromissoria, le parti hanno devoluto agli arbitri ogni questione riguardante la determinazione del corrispettivo, posto che, in base al contratto, quest'ultimo deve essere pari al Netto patrimoniale (art. 7), come determinato dal Revisore, ai sensi dell'art. 8.

Poiché in entrambi i giudizi gli attori deducono che il prezzo di cessione sarebbe stato inferiore al dovuto e chiedono la condanna di Equitalia al pagamento del prezzo residuo, la controversia rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, perché investe la determinazione del corrispettivo, sul presupposto dell'asserita non correttezza di quest'ultimo a causa di asseriti errori nella determinazione della situazione patrimoniale o contabile.

La clausola è vincolante, come ben risulta dall'art. 17 del contratto, che stabilisce la competenza del Tribunale di Roma, "fatto salvo quanto previsto dall'art. 8" e quindi con l'eccezione delle controversie sul corrispettivo, da devolversi agli arbitri in virtù di tale clausola.

Anche l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta costituisce oggetto di devoluzione agli arbitri, trattandosi di questione comunque attinente alla determinazione del corrispettivo.

E' evidente, alla luce di quanto detto, che non è accoglibile la richiesta di parte attrice di dar corso all'istruttoria, dovendo devolversi la causa alla cognizione degli arbitri.

Deve quindi essere dichiarata l'improponibilità della domanda per l'esistenza della clausola compromissoria (Cass., n. 16044 del 2002).

Le spese, liquidate complessivamente come in dispositivo, possono compensarsi un terzo, non essendosi la controversia estesa al merito, e, quanto ai restanti due terzi, seguono la soccombenza.

PQM



Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:

Dichiara l'improponibilità della domanda proposta da Marcucci Carlo e Marcucci Antonio per l'esistenza di clausola compromissoria che devolve la controversia agli arbitri.

Compensa per un terzo le spese di lite, che complessivamente liquida in euro 41500,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come previsti per legge, e pone i restanti due terzi di dette spese a carico di Marcucci Antonio e Marcucci Carlo.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Giudice  
dott. Mario Tanferna

